

## **Deliberazione 5 agosto 2009 - ARG/gas 110/09**

### **Proposta dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas al Ministro dello Sviluppo Economico ai sensi dell’articolo 3, comma 1 e secondo periodo del comma 2, del Decreto legge 1 luglio 2009 n. 78**

## **L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 5 agosto 2009

### **Visti:**

- la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 28 gennaio 2009, n.2;
- la legge 3 agosto 2009, n. 102, di conversione del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78 (di seguito: legge di conversione);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, come modificato dalla legge di conversione (di seguito: decreto legge n. 78/09);
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas (di seguito: Autorità) 26 febbraio 2004, n. 22/04;
- la deliberazione dell’Autorità 17 giugno 2004, n. 90/04 (di seguito: deliberazione n. 90/04);
- la deliberazione dell’Autorità 4 marzo 2009, ARG/gas 24/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 24/09);
- la deliberazione dell’Autorità 9 luglio 2009, ARG/gas 92/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 92/09);
- la deliberazione dell’Autorità 17 luglio 2009, ARG/gas 99/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 99/09);
- la segnalazione dell’Autorità 27 febbraio 2009, PAS 3/09 (di seguito: segnalazione PAS 3/09);
- la lettera del Ministro dello Sviluppo Economico in data 30 luglio 2009, prot. 89721;
- la comunicazione di Eni S.p.A., prot. Autorità n. 43015 del 24 luglio 2009.

### **Considerato che:**

- l'articolo 3 del decreto legge n. 78/09 prevede che il Ministro dello Sviluppo Economico (di seguito: il Ministro):
  - a) ai sensi del comma 1, adotti misure che vincolano, per l'anno termico 2009-2010, ciascun soggetto che nell'anno termico 2007-2008 ha immesso nella rete nazionale di trasporto, direttamente o tramite società controllate, controllanti o controllate da una medesima controllante, una quota superiore al 40% del gas naturale complessivamente destinato al mercato nazionale ad offrire in vendita al punto di scambio virtuale un volume di gas pari a 5 miliardi di standard metri cubi, modulabile su base mensile tenuto conto dei limiti di flessibilità contrattuale, mediante procedure concorrenziali non discriminatorie;
  - b) ai sensi del comma 2, definisca i criteri secondo i quali l'eventuale differenza positiva tra il prezzo di vendita corrisposto dagli acquirenti e quello da riconoscere al soggetto cedente (di seguito: eventuale differenza positiva o EDP) è destinata a vantaggio dei clienti finali industriali che, sulla base del profilo medio di consumo degli ultimi 3 anni, evidenzino un elevato coefficiente di utilizzo dei prelievi del gas (di seguito: clienti beneficiari);
- il medesimo articolo 3 prevede che gli interventi prospettati al precedente alinea siano adottati dal Ministro su proposta dell'Autorità, cui è anche assegnato il compito di definire le condizioni e le modalità delle procedure concorsuali di cui alla precedente lettera a), sulla base degli indirizzi definiti nel decreto del Ministro.

### **Considerato, ai fini della formulazione della proposta per l'intervento di cui alla precedente lettera a), che:**

- Eni S.p.A. (di seguito: Eni) è l'unico soggetto a trovarsi nelle condizioni previste per il vincolo di cessione ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge n. 78/09;
- la corretta valorizzazione del gas oggetto di offerta viene promossa ove la partecipazione alle procedure concorrenziali sia aperta a tutti i soggetti abilitati ad operare al punto di scambio virtuale e le medesime procedure si concludano con anticipo utile per consentire ai soggetti cessionari di aggiornare in base al loro esito le proprie offerte di fornitura e le relative disponibilità di capacità per l'inizio del prossimo anno termico;
- il volume oggetto di offerta è significativamente ridotto rispetto a quanto prospettato dall'Autorità nella segnalazione PAS 3/09 e conseguentemente non risulta tale da assicurare da parte di Eni l'adozione delle strategie concorrenziali sul mercato all'ingrosso del gas che vi erano prospettate né tale da evidenziare l'esigenza di prevedere limiti alla partecipazione di Eni alle procedure concorrenziali con la finalità di prevenire possibili comportamenti non concorrenziali;
- l'offerta del gas oggetto di offerta con prodotti a termine risulta funzionale all'ottimizzazione del portafoglio dei potenziali acquirenti e alla conseguente adeguata valorizzazione del medesimo gas;

- la definizione di un numero contenuto di prodotti standardizzati per l'articolazione dell'offerta del gas, differenziati in ragione della durata e dell'inizio del periodo di consegna in coerenza con l'andamento tipico dei consumi, consente di contenere la complessità delle procedure concorsuali e promuovere la liquidità della domanda e la trasparenza dell'esito delle procedure;
- la definizione della modulazione dei volumi di gas oggetto di offerta in prodotti standardizzati deve, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del decreto legge n. 78/09, tener conto dei limiti di flessibilità contrattuale desumibili dai parametri tipici dei contratti di approvvigionamento;
- la partecipazione dei clienti beneficiari alle procedure concorsuali potrà risultare incentivata ove le condizioni di assegnazione dei lotti offerti prevedano la definizione di un prezzo unico per ciascun prodotto standardizzato in funzione del quale i medesimi soggetti possano valutare il complesso dei benefici attesi e formulare conseguentemente le proprie offerte di acquisto;
- l'articolo 3, comma 2, del decreto legge n. 78/09 prevede che al soggetto cedente sia riconosciuto un prezzo fissato dal Ministro, con la conseguenza che le procedure concorrenziali dovranno prevedere la mancata assegnazione dei volumi di gas per i quali non siano pervenute offerte di acquisto ad un prezzo ad esso pari o superiore;
- la partecipazione alle procedure concorrenziali potrebbe risultare disincentivata ed il loro esito compromesso ove le condizioni generali dei contratti da sottoscrivere al loro esito non siano note al momento dell'offerta o contengano clausole, ad esempio inerenti le responsabilità delle parti e i termini di pagamento, particolarmente onerose e tali da ridurre in maniera significativa il valore del gas oggetto di cessione.

**Considerato, ai fini della formulazione della proposta per l'intervento di cui alla precedente lettera b), che:**

- ai sensi dell'articolo 3, comma 2, secondo periodo, del decreto legge n. 78/09 i clienti beneficiari sono caratterizzati da un elevato coefficiente di utilizzo dei prelievi di gas sulla base del profilo medio di consumo degli ultimi tre anni e che tale parametro, anche al fine di tenere conto delle possibili variazioni dei prelievi dovuti alla recente congiuntura economica, può essere individuato come media, ponderata sulla base dei consumi di ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, del rapporto fra prelievo giornaliero medio e massimo in ciascuno dei predetti anni;
- la determinazione del coefficiente di utilizzo dei prelievi dei clienti finali, pari al rapporto tra i consumi medi di un anno ed il massimo consumo giornaliero nel medesimo anno, richiede, salvo caso particolari, la presenza di un misuratore in grado di rilevare i consumi giornalieri dei medesimi clienti;
- ai fini di equità di trattamento, l'eventuale differenza positiva possa essere ripartita fra i clienti beneficiari che ne facciano richiesta in proporzione ai rispettivi prelievi medi del triennio 2006 - 2008;
- l'identificazione dei clienti beneficiari, in base a quanto prospettato, richiede la disponibilità dei dati relativi ai prelievi giornalieri dei clienti industriali; e che tali dati risultano nelle disponibilità delle imprese di trasporto o distribuzione cui detti clienti sono direttamente allacciati;

- al fine di garantire procedure univoche e certe per l'identificazione dei clienti beneficiari mediante l'elaborazione dei predetti dati, la determinazione e il riconoscimento della quota dell'eventuale differenza positiva di competenza di ciascuno di essi, è opportuno che sia identificato un unico soggetto allo scopo responsabile; e che tale compito può essere svolto dall'impresa maggiore di trasporto tenuto conto del ruolo centrale svolto dalla medesima nella gestione del sistema gas;
- in conseguenza di quanto prospettato al precedente alinea l'eventuale differenza positiva (di seguito: EDP) di cui al comma 2 del decreto legge n. 78/09 può essere riconosciuta a ciascun beneficiario prevedendo che:
  - il soggetto cedente versi all'impresa maggiore di trasporto l'EDP;
  - l'impresa maggiore di trasporto riconosca, a compensazione degli importi dovuti per il servizio di trasporto, a ciascun utente del servizio di trasporto un importo corrispondente alle quote dell'EDP di competenza di ciascun cliente beneficiario dal quale il medesimo utente ha ricevuto, anche indirettamente, apposito mandato, salvo liquidare, ai medesimi soggetti ed in ultima istanza, l'eventuale quota residua dell'EDP non compensabile con gli importi dovuti per il servizio di trasporto;
  - nei contratti di fornitura sia inserita una clausola sulla base della quale i corrispettivi applicati ai clienti finali siano ridotti di importi pari alla quota dell'EDP di competenza del cliente nei limiti in cui questo abbia dato apposito mandato al fornitore per la compensazione degli importi dovuti per il servizio di trasporto;
- per l'efficiente gestione delle procedure sopra prospettate risulta necessario prevedere opportuni obblighi di coordinamento informativo ed operativo in capo alle imprese di trasporto minori e alle imprese di distribuzione nei confronti dell'impresa maggiore di trasporto;
- una quota minima predefinita dell'EDP possa essere eventualmente riservata per tenere conto di casi particolari, debitamente motivati, di clienti finali industriali non dotati di un misuratore in grado di rilevare i consumi giornalieri.

**Ritenuto di proporre, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 e secondo periodo del comma 2, del decreto legge n. 78/09, che:**

- ai fini dell'offerta del volume di gas individuato all'articolo 3, comma 1, del decreto legge n. 78/09 Eni organizzi procedure concorrenziali che consentano la partecipazione a tutti i soggetti abilitati ad operare presso il punto di scambio virtuale e si concludano entro il 3 settembre 2009;
- le procedure concorsuali siano organizzate e gestite da Eni con modalità tali da assicurare la massima imparzialità e non discriminatorietà;
- l'offerta sia suddivisa in lotti, caratterizzati da quantitativi giornalieri costanti in tutto il periodo di consegna ed articolati in prodotti standardizzati differenziati in ragione della durata e dell'inizio del periodo di consegna come segue:
  - lotti annuali che prevedono la consegna del gas nei mesi da ottobre 2009 a settembre 2010;
  - lotti semestrali che prevedono la consegna del gas nei mesi da ottobre 2009 a marzo 2010.
- il volume oggetto di cessione sia suddiviso fra i lotti come segue:

- il 60% nei lotti annuali;
- il 40% nei lotti semestrali;
- le procedure di assegnazione dei lotti prevedano la definizione di un prezzo unico per ciascuna tipologia di prodotto e la mancata assegnazione dei lotti per i quali sia stato offerto un prezzo inferiore a quello fissato dal Ministero ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legge n. 78/09;
- Eni pubblici sul proprio sito *internet* la procedura di assegnazione redatta in base alle condizioni e modalità che verranno determinate dall'Autorità ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge n. 78/09, nonché le disposizioni generali di contratto relative alla cessione del gas redatte in coerenza con le disposizioni contenute nelle condizioni contrattuali relative a precedenti procedure di assegnazione ad evidenza pubblica condotte dalla medesima società;
- i clienti beneficiari cui spetta l'eventuale differenza positiva siano individuati fra quelli dotati di impianto di misura con rilevazione giornaliera dei prelievi per i quali la media, ponderata sulla base dei consumi di ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, del rapporto fra prelievo giornaliero medio e massimo in ciascuno dei predetti anni risulti superiore a 0,5;
- a ciascun cliente beneficiario che ne faccia richiesta sia riconosciuta una quota dell'EDP determinata in proporzione ai rispettivi prelievi medi del triennio 2006 – 2008;
- ai fini del riconoscimento della suddetta quota a ciascun cliente beneficiario che ne faccia richiesta, e della sua determinazione, l'impresa maggiore di trasporto pubblici una procedura, che, in coerenza con le disposizioni ministeriali e delle condizioni e modalità definite dall'Autorità ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge n. 78/09, disciplini le:
  - modalità, termini e contenuto della richiesta che il cliente beneficiario trasmette a tal fine all'impresa maggiore di trasporto;
  - modalità delle verifiche effettuate dall'impresa maggiore di trasporto per accertare la sussistenza dei requisiti da parte del beneficiario;
  - modalità di determinazione della quota dell'EDP di spettanza del richiedente;
  - modalità con le quali le altre imprese di trasporto e le imprese di distribuzione comunicano all'impresa di trasporto i dati e le informazioni necessarie per le predette verifiche e determinazione;
  - modalità di versamento dell'EDP da parte del soggetto cedente e di riconoscimento a ciascun cliente beneficiario della quota di propria spettanza;
- il cliente beneficiario richieda all'impresa maggiore di trasporto il riconoscimento della quota di propria spettanza dell'EDP mediante mandato al proprio fornitore trasferibile all'utente dell'impresa maggiore di trasporto;
- l'impresa maggiore di trasporto riconosca, a compensazione degli importi dovuti per il servizio di trasporto, a ciascun utente un importo corrispondente alle quote dell'EDP di competenza di ciascun cliente beneficiario dal quale il medesimo utente ha ricevuto, anche indirettamente, apposito mandato;
- l'eventuale quota residua dell'EDP non compensabile con gli importi dovuti per il servizio di trasporto è liquidata dall'impresa maggiore di trasporto direttamente al cliente beneficiario;

- nei contratti di compravendita sia inserita una clausola in base alla quale i corrispettivi dovuti dall'acquirente siano ridotti di importi pari alla quota dell'EDP di competenza dell'acquirente per il riconoscimento del quale ha dato mandato al venditore.

**Ritenuto inoltre opportuno:**

- introdurre con successivo provvedimento i necessari correttivi alle vigenti procedure di trasferimento e cessione della capacità di trasporto al fine di rendere compatibili gli esiti della procedura concorsuale con le forniture e i servizi di trasporto e di stoccaggio di gas per l'anno termico 1 ottobre 2009- 30 settembre 2010.

**DELIBERA**

1. di formulare, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 e secondo periodo del comma 2, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, una proposta al Ministro dello sviluppo economico nei termini di cui in motivazione;
2. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità ([www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)) decorsi 60 giorni dalla trasmissione di cui al punto 2 ovvero a seguito dell'emanazione del corrispondente decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, qualora abbia luogo entro i predetti 60 giorni.

5 agosto 2009

Il Presidente: Alessandro Ortis